

ALLEGATO 1

Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente allegato 1 disciplina ai sensi dell'art. 112, parte III, del DLgs 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi della legge 11 novembre 1996 n. 574, "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari.
2. Le acque di vegetazione, residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento, né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad uso agricolo.
3. Le sanse umide, provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo, possono essere utilizzate in conformità alla legge 11 novembre 1996 n. 574.
4. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità e le esclusioni di cui al presente allegato 1.
5. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti in esse contenuti, che tengano conto delle caratteristiche pedo-geomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
6. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è consentita purché siano garantiti:
 - la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e successivi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - l'effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
 - il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
7. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide del presente allegato 1 è esclusa, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'art. 1 del decreto 6 luglio 2005, dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato 1 si rimanda alla normativa tecnica nazionale di settore, ed in particolare a:

- legge 11 novembre 1996, n. 574;
- decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

Definizioni

1. Si richiamano di seguito le definizioni di cui all'art. 1 della legge n. 574 del 1996, all'art. 2 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 ed all'art. 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006:

a) acque di vegetazione: le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura degli impianti;

b) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;

c) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende di cui all'articolo 3 comma 1 lettera f) del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016, e digestato dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute;

d) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive;

e) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interrimento;

f) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;

g) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005, su uno o più siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale periodo di riposo temporaneo di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 6 luglio 2005;

h) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento;

i) anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo;

j) frantoi aziendali: i frantoi che esercitano la propria attività di trasformazione e valorizzazione agricola con le modalità indicate all'art. 101, comma 7, lett. c) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione dei frantoi di tipo cooperativo e associativo;

k) titolare del sito di spandimento: il proprietario o conduttore del sito di spandimento;

l) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate, o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

Art. 3

Competenze

1. Al fine di garantire la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorità di Bacino, con il supporto di Arpa Sicilia, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 11 novembre 1996, n. 574 può redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l'indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche.

2. I liberi Consorzi e le Città Metropolitane, sulla base del piano provinciale di controllo di cui al successivo articolo 10, comma 4, effettuano controlli sulle aziende e procedono all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente ed all'irrogazione delle relative sanzioni.

3. Il Dipartimento regionale dell'Ambiente verifica la compatibilità con il contesto ambientale delle attività di utilizzazione agronomica oggetto della comunicazione, alla luce delle caratteristiche pedo-geomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito con riferimento in particolare alle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti. Il Dipartimento regionale dell'ambiente, oltre agli altri adempimenti previsti nel presente allegato 1, cura l'archiviazione informatica dei dati delle comunicazioni, rendendoli disponibili per le autorità competenti. Il Dipartimento regionale dell'ambiente elabora inoltre, a scala provinciale, i dati relativi alle attività di utilizzazione agronomica, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 e fornisce il necessario supporto agli organi di controllo.

4. Ai sensi dall'art. 9, comma 1, della legge n. 574/99, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente procede alla verifica periodica delle operazioni di spandimento a fini di tutela ambientale e fornisce il supporto tecnico previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005, al fine di contribuire al corretto espletamento delle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

5. L'Azienda unità sanitaria locale procede al rilascio del giudizio igienico-sanitario per gli aspetti di competenza.

6. Il sindaco riceve la comunicazione di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 1996, ponendo eventuali limitazioni o prescrizioni all'utilizzazione agronomica di acque vegetazione e sanse. Effettua inoltre i controlli di competenza e procede all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Comunicazione preventiva

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è subordinata alla comunicazione prevista dall'articolo 3 della legge 11 novembre 1996 n. 574, a cura del legale rappresentante dell'azienda che intende avviare le acque di vegetazione e le sanse umide allo spandimento sul terreno. La comunicazione ha la finalità di rendere disponibili alle amministrazioni competenti le informazioni per valutare la coerenza delle pratiche di utilizzazione agronomica proposte con le norme vigenti, nonché di assolvere a più generali finalità di monitoraggio ambientale.

2. La comunicazione deve essere presentata ogni anno, e deve pervenire al Sindaco del Comune nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento. Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei sindaci interessati.

3. Copia della comunicazione deve essere contestualmente inviata, per le attività di monitoraggio ambientale e gli altri adempimenti di competenza, anche al dipartimento regionale dell'Ambiente, ai Liberi Consorzi e Città Metropolitane territorialmente competenti e ad ARPA.

4. Sono fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, in caso di richiesta dell'autorizzazione unica ambientale.

5. La comunicazione è articolata nelle sezioni seguenti:

a) sezione con i dati relativi al frantoio ed al suo legale rappresentante. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del frantoio;

b) sezione con i dati relativi al sito di spandimento. Deve essere sottoscritta dal titolare del sito;

c) sezione con i dati e le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio. Deve essere sottoscritta dal titolare del contenitore di stoccaggio;

d) relazione tecnica, redatta da un agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo, iscritti ai rispettivi albi professionali, che dovrà fornire i necessari elementi conoscitivi sulle pratiche agronomiche utilizzate, sull'assetto pedologico dei terreni, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici utilizzati per garantire un'idonea distribuzione delle sostanze oggetto della comunicazione, nonché i necessari elementi conoscitivi (con relativa mappatura) sull'assetto geomorfologico, sulle condizioni idrogeologiche e sulle caratteristiche generali dell'ambiente ricevitore, ai fini della tutela dei corpi idrici e con riferimento al raggiungimento o mantenimento dei relativi obiettivi di qualità.

Per il primo spandimento la comunicazione dovrà contenere la documentazione relativa alle quattro sezioni. Per gli spandimenti successivi al primo la comunicazione dovrà avere le sezioni a) e b). Le sezioni c) e d) dovranno invece essere presentate in caso di variazione dei relativi dati, rispetto alla comunicazione precedente.

6. Con apposito provvedimento congiunto del dipartimento regionale dell'Ambiente e del dipartimento regionale dell'Agricoltura, sono definiti modalità semplificate, soglie minime, formati, moduli e modalità operative per l'invio delle comunicazioni di cui sopra e per la compilazione della relativa modulistica, che dovrà comunque avere gli elementi minimi previsti dall'allegato A (Comunicazione) e allegato B (Relazione tecnica).

7. Il Dipartimento regionale dell'Ambiente valuta la compatibilità con il contesto ambientale delle attività di utilizzazione agronomica proposte, tenuto conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali dell'ambiente ricevitore, dei corpi idrici presenti, e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche, con riferimento in particolare alle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti, segnalando al sindaco, per gli adempimenti di competenza, i casi di possibili rischi e danni ambientali.

8. Il sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, degli eventuali pareri di cui al comma precedente ovvero dei risultati dei controlli previsti dall'articolo 9, comma 1 della Legge n.574 del 1996 oltre che di quelli previsti dalla presente disciplina, tenendo conto del giudizio di idoneità igienico-sanitaria da parte dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni, ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 574 del 1996.

9. Le comunicazioni dovranno essere conservate per cinque anni dal legale rappresentante del frantoio ed essere esibite in caso di controllo.

10. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo della comunicazione, ai sensi dell'art. 112 comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, i frantoi aventi una capacità di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 2 tonnellate di olive nelle otto ore. Tale condizione dovrà risultare da apposita documentazione tenuta presso il frantoio, che dovrà esser resa disponibile per gli accertamenti svolti dall'autorità di controllo, in base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005.

Art. 5

Divieti

1. Secondo quanto previsto della legge n. 574 del 1996 (art. 5), ed alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato, in ogni caso, lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide sulle seguenti categorie di terreni:

a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

c) i terreni investiti da colture orticole in atto;

d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;

e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati, fino a quando perdurano le piogge.

2. In linea con quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005, le acque di vegetazione e le sanse umide non si possono spandere ove ricorrano i seguenti casi:

- a) distanza inferiore a 30 metri dai corsi d'acqua misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;
- b) distanza inferiore ai 150 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- c) distanza inferiore ai 120 metri dalla recinzione, o dalla sponda corrispondente al massimo livello invasabile in caso di assenza di recinzione dagli invasi naturali e artificiali;
- d) terreni con pendenza superiore al 15% privi di sistemazione idraulico agraria;
- e) boschi;
- f) giardini ed aree di uso pubblico;
- g) aree di cava.

3. In base all'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005, è vietato lo spandimento di acque di vegetazione e sanse umide ove ricorrano i seguenti casi:

- a) siti ubicati a distanza inferiore a venti metri da strade pubbliche, a meno di immediato interrimento;
- b) aree per le quali è previsto il divieto in base a strumenti di pianificazione territoriale, di bacino, o piani di tutela regionale;
- c) siti destinati contestualmente all'utilizzazione agronomica di altre tipologie di reflui (effluenti di allevamento, reflui di piccole industrie);
- d) siti sui quali il sindaco ha espresso motivato diniego, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, in precedenza citato.

4. E' comunque vietato lo spandimento di acque di vegetazione e sanse umide in terreni per i quali non siano rispettate le condizioni di sicurezza delle falde soggiacenti in rapporto al carico idraulico consentito, consistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 574 del 1996, in cinquanta ovvero ottanta metri cubi di acqua per ettaro, rispettivamente per le provenienze da frantoi a ciclo tradizionale e da frantoi a ciclo continuo. Al rispetto di tali condizioni di sicurezza deve essere fatto esplicito riferimento nella relazione tecnica allegata alla comunicazione di cui all'articolo precedente.

Art. 6

Stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione

1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato, di norma, per un termine non superiore a trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località, previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono. Al fine di consentire

l'ottimale uso irriguo e nutrizionale ai fini agronomici delle acque di vegetazione, le operazioni di deposito e spandimento possono protrarsi, per i frantoi che si dotino di adeguate attrezzature di stoccaggio e gestione, per un periodo non superiore a undici mesi e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno. In caso di superamento del limite dei trenta giorni, la relazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), dovrà prevedere una sezione aggiuntiva con un cronoprogramma di massima sulle modalità di spandimento, che descriva altresì in modo dettagliato i volumi di acque di vegetazione interessati e gli accorgimenti tecnici utilizzati per garantirne la corretta gestione, con riferimento alla tutela della salute e dell'ambiente, ed al rispetto in particolare delle direttive impartite dal competente Dipartimento regionale dell'Ambiente ai fini del contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico. Restano ferme le norme sull'edificabilità dei suoli.

2. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

3. Nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio delle acque di vegetazione si dovrà tenere conto, sulla base delle condizioni climatiche, pedologiche, agronomiche locali e comunque nel rispetto di un corretto utilizzo agronomico di:

a) "volume delle acque di vegetazione, comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, qualora non smaltite in fognatura o in corpo idrico superficiale, autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii, prodotte in sette giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore"

b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;

c) franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.

4. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale. Nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita non garantisca una sufficiente impermeabilizzazione ($K > 1 \cdot 10^{-7} \text{ cm/s}$), il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.

5. Nella realizzazione e nella gestione dei contenitori di stoccaggio devono essere previsti ed adottati i necessari accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti e la produzione di aerosol.

6. Il trasporto delle acque di vegetazione deve essere effettuato evitando fenomeni di perdita e di diffusione di esalazioni. Nel trasferimento dovranno essere adottati i necessari accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti e la produzione di aerosol.

7. Per garantire un adeguato controllo durante la movimentazione le acque di vegetazione devono essere accompagnate da apposito documento di identificazione. La documentazione deve essere conservata per almeno due anni, al fine di essere resa disponibile per gli accertamenti svolti dall'autorità di controllo.

8. Con apposito provvedimento del dipartimento regionale dell'Ambiente di concerto con gli altri dipartimenti interessati, saranno definite eventuali, specifiche prescrizioni operative relative allo stoccaggio ed al trasporto. Saranno inoltre specificati formati, moduli e modalità operative per la tenuta della documentazione e per la compilazione della relativa modulistica, nonché le forme semplificate della documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato dal personale dipendente dal frantoio o dal titolare del sito di spandimento. Saranno altresì stabilite le modalità da seguire in caso di conferimento delle acque di vegetazione ad un contenitore di stoccaggio ubicato al di fuori del frantoio.

9. Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 7

Stoccaggio e trasporto delle sanse umide

1. Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005. I contenitori devono avere capacità sufficiente a contenere le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

2. Al fine di evitare fenomeni di percolazione e infiltrazione i contenitori per lo stoccaggio delle sanse umide devono essere adeguatamente impermeabilizzati e coperti. Devono inoltre essere adottati i necessari accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare l'emissione di odori molesti.

3. Il trasporto delle sanse umide deve essere effettuato evitando fenomeni di perdita e di diffusione di esalazioni. Nel trasferimento dovranno essere adottati i necessari accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti e la produzione di aerosol.

4. Per garantire un adeguato controllo durante la movimentazione le sanse umide devono essere accompagnate da apposito documento di identificazione. La documentazione deve essere conservata per almeno due anni, al fine di essere resa disponibile per gli accertamenti svolti dall'autorità di controllo.

5. Con apposito provvedimento del dipartimento regionale dell'ambiente, di concerto con gli altri dipartimenti interessati, sono definite specifiche prescrizioni operative relative allo stoccaggio ed al trasporto, nonché formati, moduli e modalità operative per la tenuta della documentazione e per la compilazione della relativa modulistica. Saranno altresì definite le modalità da seguire in caso di conferimento delle sanse ad un contenitore di stoccaggio ubicato al di fuori del frantoio.

6. Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 8

Modalità di spandimento di acque di vegetazione e sanse umide

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed assimilazione delle sostanze distribuite sui terreni, in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

2. Per le acque di vegetazione lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni, in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

3. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione mediante spandimento è consentita nel rispetto dei limiti di accettabilità annui previsti dall'art. 2 della legge n. 574/96 e dall'art. 4, comma 3, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005, ovvero:

a) 50 m³/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti a ciclo tradizionale;

b) 80 m³/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti a ciclo continuo;

c) 50 m³/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti di tipo misto (tradizionali e continui), se le acque di vegetazione non sono gestite separatamente ma sono miscelate.

4. Per le sanse umide si applicano i seguenti limiti di accettabilità:

a) 10 m³/ettaro/anno, se prodotte da impianti a ciclo tradizionale;

b) 15 m³/ettaro/anno, se prodotte da impianti a ciclo continuo.

5. Lo spandimento delle sanse umide deve essere seguito, nell'arco temporale di 48 ore, da adeguato interrimento attraverso lavorazioni agro-meccaniche.

Art. 9

Inosservanza delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica

1. L'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina è soggetta, a seconda della gravità della violazione, alle sanzioni di cui all'art. 8 della legge n. 574/96 e all'art. 137, comma 14, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo sono competenti il Comune, il Libero Consorzio o la Città Metropolitana e Arpa Sicilia. All'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Libero Consorzio o la Città Metropolitana.

3. Ai sensi dell'art. 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Libero Consorzio o la Città Metropolitana competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo art. 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il sindaco, in caso di mancato rispetto dei criteri e delle norme tecniche previste dalla presente disciplina regionale, inclusi gli obblighi per i quali non sono previste sanzioni ai sensi delle succitate normative nazionali, e visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005, adotta i necessari provvedimenti per sospendere o limitare lo spandimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide.

Art. 10

Controlli e relazioni periodiche

1. I controlli sulle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide sono preventivi e successivi.
2. Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio sono tenuti a fornire le informazioni richieste ed a consentire, all'autorità di controllo, l'accesso alle strutture ed ai siti interessati dall'utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione.
3. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente procede, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 574/1996, e secondo un piano concordato con il dipartimento regionale dell'ambiente, alla verifica periodica delle operazioni di spandimento a fini di tutela ambientale. L'agenzia fornisce inoltre il supporto tecnico previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto 6 luglio 2005, al fine di contribuire al corretto espletamento delle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.
4. I Liberi Consorzi e le Città Metropolitane procedono alla verifica periodica delle attività di stoccaggio e movimentazione ed all'accertamento delle violazioni della normativa vigente, procedendo all'irrogazione delle sanzioni di competenza. A tal fine i Liberi Consorzi e le Città Metropolitane avvalendosi del supporto del dipartimento regionale dell'Ambiente, elaborano di concerto con Arpa e Comuni, un Piano provinciale di controllo dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il dipartimento regionale dell'Ambiente, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del presente allegato 1 elabora un estratto informatizzato di ciascuna comunicazione relativa ad attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, e una relazione a scala provinciale contenente i dati di cui all'art. 7, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005, relativi all'anno precedente. Ulteriori specifiche, protocolli, formati e modalità operative potranno essere definiti con apposito provvedimento del dipartimento regionale dell'Ambiente.
6. Secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005, il Dipartimento regionale dell'Ambiente provvede ad inviare al Ministero per la Transizione Ecologica ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza triennale, una relazione sull'applicazione della legge n. 574 del 1996, conforme alle specifiche di cui all'allegato C.

Art. 11

Formazione e informazione degli agricoltori

Il Dipartimento regionale dell'Agricoltura, di concerto con il Dipartimento regionale dell'Ambiente elabora programmi di iniziative finalizzate a dare corretta informazione e supporto agli operatori agricoli in merito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Dovrà, inoltre, essere curata la diffusione dei dati ambientali tramite sistemi geografici informatizzati disponibili su reti multimediali. All'interno dei siti web dei dipartimenti interessati è attivata una specifica sezione dedicata all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide del presente allegato 1.

COMUNICAZIONE

La comunicazione deve contenere, ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005, almeno gli elementi di cui all'elenco seguente.

A) Parte generale

La comunicazione ha la finalità di rendere disponibili alle amministrazioni competenti le informazioni per valutare la coerenza delle pratiche di utilizzazione agronomica proposte con le norme vigenti, nonché di assolvere a più generali finalità di monitoraggio ambientale, e per il primo spandimento, comprende:

- a) la dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare:
- 1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
 - 2) le disposizioni di cui al presente allegato 1;
 - 3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal sindaco;
 - 4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione;

b) la relazione tecnica di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 1996 riportante almeno le notizie e i dati di cui all'allegato B relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo. Il professionista incaricato si avvarrà delle necessarie e specifiche consulenze professionali;

c) la dichiarazione, a firma del titolare del sito di spandimento, che è a conoscenza e si impegna a rispettare:

- 1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
- 2) le disposizioni di cui al presente allegato 1;
- 3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal sindaco;
- 4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

B) Dati del legale rappresentante e dati e caratteristiche del frantoio

- B.1) Nominativo del legale rappresentante.
- B.2) Denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo pec.
- B.3) Tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi).
- B.4) Tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva).
- B.5) Produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide in m³.
- B.6) Giorni di durata prevedibile della campagna oleicola.
- B.7) Produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in m³.

C) Dati relativi ai siti di spandimento

- C.1) Periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento.
- C.2) Quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m³ che si prevede di spandere nel sito.
- C.3) Nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento.
- C.4) Superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d'uso.
- C.5) Numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito richiamato nell'allegato B.

D) Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio

- D.1) Titolare del contenitore di stoccaggio.

D.2) Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili espresso in m³.

D.3) Localizzazione (indirizzo, comune, provincia).

D.4) Tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).

D.5) Contenitore di stoccaggio adeguato, dal punto di vista tecnico, alle prescrizioni del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005.

Allegato B

NOTIZIE E DATI DA INSERIRE NELLA RELAZIONE TECNICA PREVISTA DALL'ART. 4

A) *Sito oggetto dello spandimento*

1) Aspetti generali.

1.1) Titolare del sito di spandimento.

1.2) Identificazione catastale (foglio di mappa e particelle).

1.3) Superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento.

2) Pedologia.

2.1) pH.

2.2) Stima della capacità di accettazione delle piogge (fare riferimento alla "Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità" dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi "bassa" e "molto bassa" o successivi aggiornamenti).

2.3) Stima della conducibilità idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente).

3) Geomorfologia.

3.1) Specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti.

4) Idrologia

4.1) Ove presente falda temporanea specificare la sua profondità.

4.2) Profondità della prima falda permanente.

4.3) Ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicazione della loro denominazione.

4.4) Bacino idrografico di riferimento.

5) Agroambiente

5.1) Se coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali.

5.2) Nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni.

B) *Trasporto e spandimento*

1) Denominazione, indirizzo, tel., indirizzo pec della ditta che eseguirà il trasporto.

2) Denominazione, indirizzo, tel., indirizzo pec della ditta che eseguirà lo spandimento per l'utilizzo agronomico.

3) Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto.

4) Modalità di spandimento.

C) *Cartografia su supporto cartaceo e informatico*

1) Corografia scala 1:25.000 o di maggiore dettaglio riportante:

a) l'indicazione dei siti di spandimento cerchiati in rosso;

b) l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;

c) l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto.

2) Estratto di mappa catastale riportante:

- a) l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito circolate in rosso;
- b) le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione.

Allegato C

CONTENUTI DELLA RELAZIONE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 6

Dati generali

Dovranno essere trasmesse le seguenti informazioni:

- numero delle comunicazioni ricevute in totale;
- quantità totale di acque di vegetazione e di sanse umide, espresse in m³, per le quali è stata effettuata comunicazione;
- superficie complessiva dei terreni di spandimento riportati nelle comunicazioni nonché dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha.

Per ogni bacino idrografico di recepimento:

- quantità delle acque di vegetazione e delle sanse umide oggetto di effettivo spandimento distinta per tipologia di frantoio di provenienza (ciclo continuo o pressione) ed espressa in m³;
- superficie complessiva dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha.

Monitoraggio delle acque

Per l'attività di monitoraggio delle acque verso cui drenano i terreni sui quali si svolgono le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si fa riferimento al monitoraggio avviato ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006. La relazione, sulla base dei dati di monitoraggio forniti da ARPA Sicilia, da redigere in forma sintetica, deve contenere le informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei interessati relativamente almeno ai seguenti parametri:

- BOD5;
- COD;
- azoto totale;
- azoto ammoniacale;
- azoto nitrico;
- ossigeno disciolto;
- fosforo totale;
- ortofosfato;
- Escherichia coli.

Qualora i corpi idrici siano classificati come significativi ai sensi del decreto legislativo 152/2006, la relazione deve contenere i codici di identificazione di cui al Piano di Gestione del Distretto Idrografico.

Monitoraggio del suolo

Dovranno essere individuati quattro differenti terreni rappresentativi della natura dei suoli regionali oggetto di spandimento di acque di vegetazione e di sanse umide. Su di essi lo spandimento viene praticato ogni anno e viene eseguito un monitoraggio triennale rendendo disponibili i valori della salinità, pH e carbonio organico rilevati secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 13 settembre 1999, n. 185, recante «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo» o successive modifiche e/o integrazioni.

Monitoraggio di altre risorse ambientali

Ove siano osservati o rilevati cambiamenti o peggioramenti delle precedenti condizioni del sito di spandimento imputabili all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, dovranno essere descritti tipo, intensità, diffusione e criterio di attribuzione allo spandimento delle acque e delle sanse predette.

Sanzioni amministrative irrogate

Saranno acquisiti e trasmessi i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonché informazioni sulle sanzioni amministrative e penali irrogate.